

Assicurazioni
Numero diretto: +41 44 287 92 22
Fax: +41 44 287 92 29
E-mail: vers@pke.ch



**Alle imprese affiliate alla
CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa**

Zurigo, 16 dicembre 2009

**Novità sulle rendite d'invalidità e per figli, prestazioni di libero passaggio
e affiliazione individuale**

Gentili Signore e Signori

Con la presente desideriamo informarvi su alcune novità riguardanti le procedure amministrative nel campo delle rendite d'invalidità e per figli, delle prestazioni di libero passaggio e delle affiliazioni individuali.

In allegato ricevete una scheda informativa in cui sono riassunte tutte le novità nonché una documentazione contenente spiegazioni più dettagliate.

Nell'applicazione di queste novità abbiamo bisogno del vostro sostegno. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente le informazioni allegate. Ci rendiamo conto che l'applicazione di queste nuove misure comporta per voi una certa mole di lavoro. Questi provvedimenti sono però necessari perché assicurano il rispetto del regolamento nell'erogazione delle prestazioni della CPE e sono quindi nell'interesse di tutti gli assicurati.

Nel ringraziarvi della vostra comprensione e collaborazione, restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa



Ronald Schnurrenberger
Presidente della Direzione



Thomas Reinhart
Marketing + Services

Allegato (solo per le imprese direttamente interessate):
Lista dei figli in formazione aventi diritto a una rendita (Rendite per figli da sospendere)

Scheda informativa

Novità sulle rendite d'invalidità e per figli, prestazioni di libero passaggio e affiliazione individuale

1.1 Rendite parziali di invalidità in base ai precedenti regolamenti (70% - 80%):

Le attuali rendite parziali vengono convertite in rendite d'invalidità intere a decorrere dal 1° gennaio 2010; si continua a effettuare il necessario coordinamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 26 del regolamento del 1.10.2008. Le rendite correnti vengono verificate entro la fine del 2011. Questa verifica viene fatta in base a una decisione dell'AI federale, che non può risalire a più di un anno addietro.

1.2 Rendite d'invalidità provvisorie

Sono esigibili a norma del regolamento a partire dal 181° giorno, a condizione che siano notificate dal datore di lavoro. A decorrere dal 1.1.2010, gli assicurati che desiderano ricevere una rendita d'invalidità provvisoria (in attesa della decisione dell'AI) sono tenuti a presentare un certificato medico ogni mese. In assenza di certificato medico, la CPE sospenderà i pagamenti delle rendite a effetto immediato (a partire dal febbraio 2010).

1.3 Rendite supplementari per gli assicurati senza rendita dell'AI federale:

Le rendite correnti - che siano rendite d'invalidità supplementari (rendite supplementari AI) o rendite supplementari per figli - devono essere verificate soprattutto se la durata oltrepassa i 720 giorni. Gli assicurati vengono invitati a presentare i necessari documenti (decisione AI, certificato medico dettagliato in caso di incapacità al guadagno superiore al 60%, copia dell'ultima dichiarazione d'imposta, qualora la sospensione del pagamento della rendita supplementare provochi una situazione di emergenza finanziaria).

2.1 Rendite per figli durante il servizio militare/civile:

Nuova procedura: la rendita per figli viene corrisposta fino alla fine della formazione, risp. all'inizio del servizio militare o civile, viene interrotta durante il servizio e infine versata con effetto retroattivo al termine del servizio militare (presentare conferma del servizio alla CPE), a condizione che la formazione venga proseguita.

2.2. Diritto a rendite per figli di beneficiari di rendite:

Nuova procedura: dal 1.1.2010 occorre presentare ogni semestre, tramite il datore di lavoro, una conferma della formazione. In assenza di tale conferma al termine del periodo di formazione precedentemente attestato, la rendita viene interrotta fino all'inoltro della nuova conferma.

3. Membri individuali:

La CPE intende verificare se le affiliazioni individuali soddisfano le norme legali e regolamentari e questo scopo chiederà direttamente agli assicurati le relativi prove.

4.1 Prestazione di libero passaggio al momento dell'uscita:

Se nel modulo di uscita manca l'indicazione dell'indirizzo di pagamento, il regolamento esige che, dopo un nuovo sollecito presso il datore di lavoro risp. l'assicurato, la prestazione di libera uscita venga trasferita alla Fondazione dell'istituto collettore. Vi segnaliamo che i conti di libero passaggio custoditi presso l'istituto collettore comportano spese elevate.

4.2 Calcoli provvisori delle rendite:

Anche in futuro effettueremo volentieri dei calcoli provvisori delle rendite, ma per motivi amministrativi ci limiteremo al massimo a due varianti per ogni assicurato. Nei prossimi mesi attiveremo in Internet un tool di calcolo delle prestazioni, con il quale gli assicurati potranno effettuare i calcoli da soli.

16 dicembre 2009

Spiegazioni

Novità sulle rendite d'invalidità e per figli, prestazioni di libero passaggio e affiliazione individuale

1. Garanzia e verifica delle rendite d'invalidità

Nella sua seduta del 25 settembre 2009, il **Consiglio di amministrazione** ha deciso le seguenti misure concrete di attuazione. Le **disposizioni rivedute sull'invalidità** vogliono assicurare un'applicazione competente e al passo coi tempi delle norme regolamentari e al contempo tutelare gli interessi degli assicurati e delle imprese.

Un importante strumento a questo proposito è l'estensione dei doveri d'informazione e partecipazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e delle imprese nell'ambito della conversione delle rendite parziali d'invalidità, del proseguimento del pagamento delle rendite d'invalidità provvisorie e della verifica delle rendite supplementari. La principale novità riguarda l'inoltro mensile dei certificati medici per il versamento delle rendite d'invalidità provvisorie.

1.1 Conversione delle rendite parziali d'invalidità corrisposte in base ai regolamenti precedenti

Le attuali rendite parziali d'invalidità tra il 70 e l'80% **vengono convertite in rendite d'invalidità intere** a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il necessario coordinamento delle prestazioni avviene anche in futuro ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulle prestazioni assicurative del 1° ottobre 2008. Le rendite correnti vengono verificate entro la fine del 2011 in base a una decisione dell'**AI federale**.

Se la vostra impresa ha casi di questo tipo, vi invieremo la relativa lettera pregandovi di inoltrarla ai beneficiari di rendite in questione.

1.2 Controllo periodico delle rendite d'invalidità provvisorie

Le rendite d'invalidità provvisorie suppliscono alle prestazioni di indennità giornaliera e servono a sormontare il periodo fino all'inizio delle prestazioni dell'AI federale. Queste rendite sono versate a partire dal 181° giorno conformemente al regolamento e in base a una notifica del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 del regolamento sulle prestazioni assicurative, la CPE deve procedere a una verifica periodica del diritto e dell'importo della rendita. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli assicurati che percepiscono una rendita d'invalidità provvisoria saranno tenuti a presentare un certificato medico ogni mese. Questo certificato dovrà essere **inoltrato alla CPE, tramite il datore di lavoro, senza esplicita richiesta** finché non sarà disponibile la decisione dell'AI federale.

Se la vostra impresa ha casi di questo tipo, vi invieremo la relativa lettera pregandovi di inoltrarla ai beneficiari di rendite in questione.

Se non riceveremo i necessari certificati medici, ci vedremo costretti a sospendere il pagamento delle rendite a partire dal febbraio 2010.

1.3 Verifica delle rendite supplementari per gli assicurati

Le rendite supplementari, assieme alle rendite d'invalidità provvisorie, suppliscono alle prestazioni di indennità giornaliera e servono in particolare a sormontare il periodo fino all'inizio delle prestazioni dell'AI federale.

Le rendite supplementari correnti (rendite d'invalidità supplementari e rendite supplementari per figli ai sensi dell'art. 16 del regolamento sulle prestazioni assicurative) devono essere verificate soprattutto se la durata oltrepassa i 720 giorni. Per la verifica **occorrono i seguenti documenti**:

- decisione dell'AI federale,
- certificato medico dettagliato in caso di incapacità al guadagno superiore al 60%,
- copia dell'ultima decisione di tassazione, qualora la sospensione del pagamento della rendita supplementare provochi una situazione di emergenza finanziaria.

Se la vostra impresa ha casi di questo tipo, vi invieremo la relativa lettera pregandovi di inoltrarla ai beneficiari di rendite in questione.

2. Comunicazioni riguardanti le rendite per figli

2.1 Rendite per figli durante il servizio militare o civile

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento sulle prestazioni assicurative, i beneficiari di rendite hanno diritto a una rendita per figli durante il servizio militare o civile – analogamente all'AVS – alle seguenti condizioni:

- i figli sono in fase di formazione fino all'inizio del servizio militare o civile e
- proseguono al più presto la formazione dopo aver prestato il servizio.

Il pagamento della rendita viene ora fissato come segue: la rendita per figli viene corrisposta fino alla fine della formazione, risp. all'inizio del servizio militare o civile, viene interrotta durante il servizio e infine versata con effetto retroattivo alla fine del servizio militare.

2.2 Rendite per figli durante la formazione

Ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 22 del regolamento sulle prestazioni assicurative, i beneficiari di rendite risp. gli orfani hanno diritto a una rendita durante la formazione se il figlio risp. l'orfano è ancora in fase di formazione dopo il compimento del 20° anno di età.

Se la vostra impresa ha assicurati aventi diritto alla rendita con figli in fase di formazione, vi preghiamo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di **inviarci a intervallo semestrale una conferma della formazione senza nostra esplicita richiesta**. La relativa lista è allegata alla presente lettera.

Se al termine di un periodo di formazione certificato, non viene presentata una nuova conferma, ci vedremo costretti a sospendere la rendita fino all'inoltro di una nuova conferma.

3. Affiliazione individuale

Ai sensi dell'art. 7 degli statuti, un assicurato può diventare membro individuale della società cooperativa alle seguenti condizioni, che non devono valere solo al momento dell'ammissione come membro individuale ma devono essere sempre soddisfatte anche in seguito:

- l'assicurato ha compiuto il 35° anno di età e
- ha appartenuto alla CPE almeno per 10 anni e
- ha ricevuto il consenso per l'affiliazione individuale dal precedente datore di lavoro.

L'affiliazione individuale è ammessa solo se:

- l'assicurato esercita un'attività lucrativa indipendente o
- l'interruzione del lavoro è durata al massimo 2 anni e il nuovo datore di lavoro è anch'esso affiliato alla CPE o
- dopo il compimento del 58° anno di età, non è possibile una nuova occupazione o il differimento delle prestazioni di vecchiaia (cfr. art. 18 cpv. 2 del regolamento sulle prestazioni assicurative) e solo se l'istituto di previdenza di un eventuale nuovo datore di lavoro ha esonerato l'assicurato dal passaggio al nuovo istituto.

Per ottemperare a queste norme di legge, abbiamo deciso di verificare il rispetto di tali premesse per ogni affiliazione individuale. Ci rivolgeremo pertanto direttamente agli assicurati in questione e chiederemo loro di dimostrare che soddisfano ancora queste condizioni.

Un complemento d'informazione: i disoccupati non sono considerati assicurati individuali, bensì sono assicurati presso l'istituto collettore LPP tramite l'assicurazione contro la disoccupazione e pertanto non possono essere ammessi.

4. Questioni amministrative

4.1 Libero passaggio al momento dell'uscita

Se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza, le prestazioni di libero passaggio accumulate al momento dell'uscita possono essere trasferite alla **Zürcher Kantonalbank** (banca cantonale di Zurigo), solo se sul modulo di uscita viene apposta una "X" sulla rubrica "Conto di libero passaggio presso Zürcher Kantonalbank in assenza di nuovo datore di lavoro".

In mancanza di una tale indicazione, chiederemo al datore di lavoro e/o all'assicurato di fornirci i relativi dati per il versamento della prestazione di libero passaggio. Se non riceveremo una risposta saremo tenuti per regolamento a trasferire la prestazione di libero passaggio **all'istituto collettore** al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo l'uscita (cfr. art. 29 cpv. 6 del regolamento sulle prestazioni assicurative).

Vi segnaliamo che i conti di libero passaggio custoditi presso l'istituto collettore comportano spese elevate per gli assicurati. La Zürcher Kantonalbank non chiede spese sulle prestazioni di libero passaggio.

Il relativo modulo di uscita è in fase di elaborazione. Il nuovo modulo potrà essere scaricato da Internet presumibilmente a partire da gennaio 2010. Vi informeremo non appena sarà disponibile.

4.2 Calcoli provvisori delle rendite

Anche in futuro effettueremo volentieri, su richiesta, dei calcoli provvisori delle rendite. Per motivi amministrativi e di costo desideriamo però rinunciare a elaborare più di due varianti per assicurato. Per facilitare ugualmente il processo decisionale, calcoleremo al massimo due varianti – di norma una minima e una massima.

Nei prossimi mesi attiveremo in Internet un tool di calcolo delle prestazioni, con il quale gli assicurati potranno effettuare facilmente tutti i calcoli che desiderano. I dati da immettere per il calcolo potranno essere desunti dall'ultimo certificato di assicurazione.

16 dicembre 2009